

# Progetto

1

Cap. I

Art. 1

che modifica quello del 1931  
ancora in vigore - n° 1 delle i 3  
Consigliari alla Soc. Economico e gli  
altri due al Comune

L' "Istituto per il salvataggio degli infanti legittimi  
poveri," per il Comune di Chiavari, viene fondato  
per iniziativa esclusiva della Società Economico  
di Chiavari. - Essa venne eretta in Ente Morale  
con R. D. del 19 luglio 1924 n° 1340 ed è così  
soggetto alle leggi riguardanti le Istituzioni  
pubbliche di Assistenza e Beneficenza nonché  
per quanto di competenza, a quelle Regionali.

Art. 2

Il suo patrimonio è formato dalle elargizioni  
fatte dalla Società stessa e dalla medesima raccolte  
nonché coi beni lasciati dall'Avv. Antonio Daneri,  
che fu Socio ed Amministratore di detta Società, morto  
in Carasco il 6 Dicembre 1919, previo suo finale  
testamento olografo in data 22 giugno 1915, pubblicato  
dal Notaro Giovanni Mario Copello il 22 dicembre 1919;  
i beni lasciati dall'Avv. Antonio Daneri, vennero  
consegnati a mezzo del suo erede fiduciario Giò. Battista  
Migone, deceduto in Chiavari il 21 ottobre 1923.

Art. 3

Il patrimonio stesso è aumentato dalle dotazioni  
pure fatte a mezzo della Società Economico e cioè:

- 1) - dalla Signora Guocchis Antonia su Domenico, zia  
del prefato Avv. Antonio Daneri;
- 2) - dalla Signora Rocca Angela su Giacomo, deceduta  
in Chiavari il 15 settembre 1899;
- 3) - dal Signor Campodónico Stefano su G. B. deceduto  
in Campodónico di Chiavari l'11 luglio 1921;
- 4) - coi contributi della Società Economica di Chiavari.

Art. 4

Ha sede nella Città di Chiavari.

Art. 5

Essor ha per iscopo di provvedere allo allattamento  
ed all'allevamento degli infanti legittimi protesi <sup>o bisognosi</sup> nel  
territorio del Comune di Chiavari fino all'età di  
tre anni compiuti. I capitali delle fondazioni sono  
inalienabili e le rendite dei medesimi non possono  
osservarsi ad altri scopi diversi da quelli dell'Opera Pia.

Art. 6

L'Istituto provvede al suo scopo coi seguenti mezzi:

- a) coi entrate patrimoniali;
- b) coi ogni altro provento non destinato ad aumentare  
il patrimonio.

- (1) Le modalità di ammissione e di assistenza avverranno secondo i modi e le norme previste dal Regolamento  
d'Amministrazione.

Cap IIAmministrazione

## art. 7

L'Ufficio è retto da un Consiglio d'Amministrazione composto di cinque Membri compresi il Presidente.

I Membri sono nominati:

- 3 (tre) dalla Società Economica di Chiavari all'interno  
~~(due)~~ fuori dei propri componenti l'Ufficio di Preidenza;
- 2 (due) dal Consiglio Comunale di Chiavari

Il Presidente ~~è scelto~~ viene nominato dal Consiglio stesso fra i propri Membri e tutti i componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

## Art. 8

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Membro più anziano di nomina e, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.  
~~Il Consigliere che senza giu~~

4

Cap III

## Adunanze ed attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione

### Art. 9

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di Maggio ed Settembre ed in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione dei Conti Consuntivo, del Bilancio preventivo e delle eventuali variazioni sul medesimo. ~~Le~~ Le altre ogni qualvolta lo richieda una pratica urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno dei componenti il Consiglio stesso.

### Art. 10

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese coll'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono maggioranza degli interventi.

Le votazioni si fanno per voto nominale ed a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è usurpatato chi avendo interesse, non può prendere parte alla deliberazione.

Il Consiglio provvede alla ordinaria gestione dell'Opera Pia ed al suo regolare funzionamento. Delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Istituzione.

(1)

Cap. IVAffribuzioni ~~elettorali~~ del Presidente

Attribuzione <sup>art. 12</sup> fatta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione:

- a) di rappresentare l'Istituzione e di avvare le esecuzioni delle deliberazioni adottate dal Consiglio.
  - b) di provvedere a qualsiasi altra incidenza salvo a riferirne al Consiglio d'Amministrazione, al più presto, specialmente se trattarsi di questioni importanti ed urgenti.
- (1) I Consiglieri assolvono al loro mandato in modo completamente gratuito.

Cap. V

Norme speciali per l'ammissione

Art. 13

Laranno ammessi gratuitamente ai benefici dell'Istituto di preferenza gli infanti legittimi, i generi dei quali siano poveri o comunque bisognosi ed appartenenti al Comune di Chiavari per nascita e per residenza abituale; in loro mancanza quelli appartenenti al Comune per la sola residenza abituale.

Art. 14

Alla beneficenza dell'Istituto profranno essere ammessi infanti appartenenti agli altri Comuni dell'ex Circondario di Chiavari, sempre che qualche fondatore vi provveda con un'annua rendita e fino a debita concorrenza della stessa.

Il presente articolo non deroga alle diverse disposizioni dei più fondatori. - Per la fondazione Arrechio, è stabilito l'obbligo di provvedere, ~~fino alla concorrenza delle sue rendite,~~ al bisogno di due bambini juveri del Comune di Carasco;

Per la fondazione Campodenno, similmente a due bambini delle Parrocchie di Campodenno e Sanguinetto.

Per la fondazione Avv. Antonio Daueri —  
è stabilito l'obbligo di un banchetto per un  
bambino della Parrocchia di San Mariano di  
Carasco.

Cap. VI

Art. 15

L'Istituto è pure sussidiato da "personale  
dvorario, di preferenza femminile, ~~e~~ nominato  
dal Consiglio d'Amministrazione e forma il Corpo  
delle Visitatrici. Essa ha per scopo di  
interessarsi delle condizioni delle famiglie che  
hanno chiesto l'assistenza e di riferirne alla  
Amministrazione.

Cap. VII

Disposizione ~~finale~~ finale

Art. 16

Per le materie non contemplate nel presente  
Statuto si osserveranno le disposizioni  
legislative e regolamentari vigenti e quelle  
che in avvenire saranno emanate in

materia di assistenza e beneficenza  
pubblica. e di assistenza e protezione  
della maternità e dell'infanzia.